COMUNE DI SIENA

Prot. n. 89226 Ord. n. 27

OGGETTO: Palio 3 luglio 2026 – Procedimento a carico della Contrada di Valdimontone

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamata l'ordinanza n.8 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83887, con la quale procedeva a formulare contestazione di addebito alla Contrada di Valdimontone, come meglio specificato nell'atto di cui sopra, che costituisce parte integrante del presente atto;

Premesso che:
- l'atto, *ut supra* menzionato, è stato notificato in data 19 ottobre 2026;
- nei tempi previsti dal Regolamento per il Palio (di seguito, il "Regolamento") la Contrada ha presentato memoria difensiva *ex* art. 98, comma 4, del Regolamento, recante numero di protocollo in entrata 85928 del 26 ottobre 2026;

Considerato che:

- la Contrada ha presentato una memoria composta da numero 6 pagine, con in allegato un supporto USB contenente n.3 rilievi fotografici e n.13 video, i quali ultimi si intendono acquisiti e il cui contenuto della suddetta memoria è da ritenersi integralmente riportato e trascritto nel presente atto;

- nelle conclusioni la Contrada, per il tramite dell'Onorando Priore, confida che, ai sensi dell'art. 98 comma 5 del Regolamento, l'A.D. proceda all'archiviazione dell'addebito;

Richiamati i concetti posti alla base del *modus operandi* dello scrivente, così come definiti dalla Giunta Comunale (v.d.s. delibera n.435 del 29.11.2018), con particolare riferimento al ruolo ed ai compiti del suddetto;

Ritenuto opportuno evidenziare che le modifiche apportate al Regolamento (v.d.s. delibera del Consiglio Comunale n. 224 del 28.11.2019) hanno consentito all'A.D., prima di formulare qualsiasi proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, di chiedere memorie difensive al fine di ampliare la documentazione ufficiale in suo possesso, che in precedenza non poteva che essere quella dei Sigg. Deputati della Festa;

Vista la Relazione dei Deputati della Festa;

Considerato che dalla stessa Relazione, riferendosi a quanto avvenuto in Piazza del Campo durante il Palio svoltosi in data 3 luglio c.a, emerge che: *«Nella parte alta del canape, si evidenzia il cambio di posto da parte della Contrada di Valdimontone, richiamata dal mossiere al suo ingresso tra i canapi, che dal nono posto assegnato è sempre scesa all'ottavo posto fino al momento della partenza senza mai provare a riprendere quello assegnato [----]; Alla caduta del canape tutte le contrade si trovavano al proprio posto assegnato ad eccezione del Valdimontone all'ottavo e della Giraffa di conseguenza al nono posto»;*

Visto che quanto sopra trova conferma anche nel filmato ufficiale del C.T.P.S.;

Visti i seguenti articoli del Regolamento:

- art. 101, comma 2, il quale così recita: *"E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché ogni atto fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento..."*;

- art. 87 che prevede: "*Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l'effettuazione delle prove, norme contenute negli artt. 41, penultimo e ultimo comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70*";

- art. 64, comma 1, il quale dispone che: *"È stretto dovere dei Fantini entrare prontamente tra i canapi nell'ordine di chiamata, prendere il posto che a ciascuno spetta secondo l'ordine stesso e tenersi a giusta distanza l'uno dall'altro, restando loro assolutamente vietato di cambiar posto o di collocare il proprio cavallo in modo da impedire od ostacolare la partenza degli altri Fantini";*

Valutato quanto esposto dalla Contrada di Valdimontone e ritenendo fondata la contestazione di addebito, enunciata con ordinanza n. 8 del 19 ottobre 2026 recante numero di protocollo 83887, l'A.D. formula la pedissequa proposta sanzionatoria, evidenziando quanto segue:

1) SULLA RICOSTRUZIONE DEI FATTI.

La memoria della Contrada di Valdimontone fonda la propria ricostruzione sulle riprese video dell'emittente televisiva La7 e sui commenti dei cronisti in telecronaca.
Tale ricostruzione è destituita di fondamento e non trova riscontro nella realtà dei fatti.
Le riprese dell'emittente televisiva La7 e i commenti dei cronisti non hanno valenza probatoria privilegiata. Si tratta di riprese effettuate da operatore privato con finalità televisiva, con inquadratura parziale e non integrale della Piazza e su commenti privi di valenza probatoria con mera finalità di intrattenimento e cronaca.
Gli accertamenti dei Deputati della Festa godono, invece, di fede privilegiata essendo, questi ultimi, soggetti nominati con Deliberazione di Giunta Comunale e rivestendo la qualifica, nell'esercizio delle funzioni, di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio. La loro descrizione minuziosa dei fatti, contenuta in relazione, risulta avere valenza probatoria *ex lege,* veritiera e intangibile. Pertanto, ogni diversa ricostruzione basata sulle riprese video dell'emittente televisiva La7 e sui commenti di cronisti non è aderente alla realtà dei fatti al pari di chi era in Piazza con funzioni istituzionali. In ogni caso, anche dalle riprese dell'emittente La7 non emerge quanto dedotto dalla Contrada. La stessa ripresa televisiva, se letta integralmente e non estrapolata, conferma la violazione contestata;

2) SULLA VOLONTARIETÀ DELLA CONDOTTA DEL FANTINO E L'AMMISSIONE DEL FATTO.

La Contrada deduce che la condotta del fantino sarebbe non volontaria. Alla luce di tale contestazione si controdeduce evidenziando due profili dirimenti:

a) Ammissione di fatto.
Dalla stessa memoria della Contrada emerge la seguente affermazione: *«Non si nega che la Contrada di Valdimontone, al momento dell'abbassamento dei canapi, si trovasse all'ottavo posto anziché dal nono assegnatole»*. Tale affermazione costituisce ammissione del fatto storico oggetto di contestazione. L'irregolarità di posizione al canape è oggettivamente accertata e ammessa. Una volta ammesso lo spostamento dalla posizione assegnata, la violazione del Regolamento è integrata;

b) Irrilevanza della volontarietà per responsabilità oggettiva.
In materia di disciplina del Palio vige, secondo il Regolamento, il principio consolidato di responsabilità oggettiva della Contrada per la condotta del proprio fantino e dei propri contradaioli. Pertanto, non rileva l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, né la volontarietà o meno della condotta ma è sufficiente l'oggettiva difformità della condotta rispetto alle prescrizioni del Regolamento.
Quindi anche a voler ritenere, per mera ipotesi, la condotta come involontaria, ciò non esclude la responsabilità della Contrada. Il Regolamento impone al fantino di mantenere la posizione assegnata. Dunque la sussistenza della responsabilità di cui all'art.101, comma 2, del Regolamento, per il cambio volontario di posto, risulta essere prassi consolidata come emerge dal precedente di cui alla delibera di G.C. n. 446 del 28.11.2023 che risulta attenersi al mutato indirizzo giurisprudenziale a partire dal 2018.

Tutto ciò premesso, l'Assessore Delegato, ai sensi degli artt. 97, 98, comma 5, 101 e 103, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento per il Palio, ritiene sussistere i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione del provvedimento sanzionatorio a carico della Contrada di Valdimontone per essersi resa responsabile *ex* art. 101, comma 2, del Regolamento del Palio della condotta tenuta dal proprio fantino.

COMUNE DI SIENA

P.Q.M.

- propone di comminare alla Contrada di Valdimontone la sanzione di **una (1) censura**, secondo quanto previsto dall'art. 97 del Regolamento, per essersi resa responsabile della condotta del proprio fantino che ha cambiato posto alla partenza dopo aver reiterato la medesima condotta durante le fasi della mossa, così da porre in essere un atto idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento del Palio e turbando le fasi della mossa, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Regolamento;

- propone di sanzionare, *ex* art.99 del Regolamento, il fantino Salvatore Nieddu detto Lesto come da separata proposta;

- dispone di notificare la presente proposta di sanzione alla Contrada di Valdimontone assegnandole, a pena di decadenza, n. 10 (dieci) giorni dalla notifica della presente proposta di sanzione per presentare alla Giunta Comunale memoria difensiva *ex* art.98, comma 6, del Regolamento.

Dalla Residenza Municipale, lì 5 novembre 2026

L'ASSESSORE DELEGATO

Dott. Giuseppe Giordano